

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Battifollo
Provincia di Cuneo**

SOMMARIO

- a) **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- g) **GESTIONE DEL PATRIMONIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**
- h) **PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 2 COMMA 594 LEGGE 244/2007)**

CONSIDERAZIONI FINALI

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma associata; Unione Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana (Statistico, trasporto scolastico, trasporto pubblico locale, polizia municipale e amministrativa locale).

Tutti gli altri servizi vengono gestiti in forma diretta

Servizi affidati a organismi partecipati

nessuno

Servizi affidati ad altri soggetti

nessuno

L'Ente non detiene partecipazioni.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Servizio raccolta e smaltimento RSU e differenziata gestito tramite Consorzio A.C.E.M./SMA

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono in linea con gli strumenti urbanistici vigenti.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali.

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è quella di mantenere invariate le aliquote già deliberate per gli anni scorsi anche se, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse causata dai continui tagli operati dal Ministero dell'Interno, di garantire l'erogazione dei servizi minimi e di assicurare comunque gli equilibri di bilancio, l'Amministrazione si è vista costretta ad incrementare le aliquote minime dei principali tributi.

La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto varie misure di riduzione del carico fiscale per famiglie ed imprese, tra cui l'abolizione della TASI sull'abitazione principale non di lusso, sia per il possessore che per il detentore, la riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato, la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori o figli, a determinate condizioni e la conferma del blocco delle aliquote.

La legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) non ha invece confermato il blocco delle aliquote e tariffe per i tributi locali, in vigore fin dal 2016, concedendo quindi ai Comuni la possibilità di deliberare nuove tariffe ed aliquote dei tributi locali per l'anno 2019.

Al fine di evitare un ulteriore innalzamento della pressione fiscale, in un periodo di evidenti difficoltà per famiglie ed imprese, l'Amministrazione ha comunque preferito non avvalersi di tale facoltà, cercando di contenere, per quanto possibile, le spese correnti.

Al momento si ritiene di mantenere invariate le tariffe e le aliquote anche per gli anni a venire.

IUC: IMU E TASI

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Aliquota generale	0,86
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>Inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0	0
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0	0
Fabbricati rurali strumentali	0	0

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche agli immobili equiparati all'abitazione principale di seguito elencati:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

IUC- TARI

L'introduzione della TARI ha comportato l'esigenza di adeguare il gettito complessivo del tributo al livello dell'integrale copertura dei costi correlati al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con un sensibile aggravio a carico dei contribuenti.

In considerazione della necessità di copertura totale dei costi complessivi del servizio, il gettito previsto a titolo di TARI, viene calibrato sulla base dei costi complessivi inseriti nel piano economico finanziario, così come puntualmente definiti nelle linee guida diffuse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la redazione dello stesso e per l'elaborazione delle tariffe.

Sulla base di quanto sopra illustrato, si evidenzia come, non essendo più possibile agire sul contenimento della tariffa, che deve coprire interamente i costi del servizio, si renderà necessario ed improcrastinabile, al fine di scongiurare ulteriori inasprimenti del tributo per gli anni futuri, promuovere una campagna di sensibilizzazione nei confronti di tutta la popolazione, volta all'obiettivo di una consistente riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni.

Viene assoggettata a tassazione ogni forma pubblicitaria, rientrante nella predetta tipologia, attivata sul territorio. L'art.10, comma 1, della Legge 28.12.2001, n.448 (finanziaria 2002), ha previsto la soppressione dell'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove

si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. L'entrata in vigore di tale norma ha comportato, con decorrenza dall'anno 2002, un minor gettito a tale voce da iscrivere al titolo I dell'entrata, compensato da un pari maggior importo nei trasferimenti correnti dello Stato, di cui al titolo II.

Anche tale maggiore importo è stato fiscalizzato, con decorrenza dall'anno 2011, nell'ambito del fondo sperimentale di riequilibrio, oggi fondo di solidarietà comunale.

La sua scarsa rilevanza nell'ambito delle entrate comunali, dipende dall'esiguo numero di attività commerciali ed industriali insediate sul territorio. L'iscrizione a bilancio delle relative poste è rapportata agli effettivi strumenti pubblicitari di cui tali attività si avvalgono.

T

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Il cui presupposto discende direttamente da disposizioni normative (D.Lgs.15/11/1993, n.57).

Il gettito, di scarsa entità, rivela un andamento costante nel corso degli anni. Anche le innovazioni normative introdotte dall'art.1, comma 480, della Legge Finanziaria 2005 al D.Lgs.507/93, non hanno comportato che scarsi scostamenti rispetto all'esiguo gettito consolidato.

Il gettito previsto per il triennio 2020-2022 sarà rapportato alle prestazioni che verranno presuntivamente richieste a tale titolo, sulla base della media degli anni precedenti.

Fondo sperimentale di riequilibrio – federalismo - fondo di solidarietà

L'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012 n. 228 ha disposto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e la contestualmente istituzione del Fondo di solidarietà comunale e la soppressione della quota IMU riservata allo Stato dall'art.13, comma 11, del D.L.201/2011, ad eccezione dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

A seguito di tale soppressione, ai Comuni è stato attribuito nell'anno 2013 l'intero gettito IMU di competenza, inclusa la quota di IMU precedentemente riservata allo Stato (ad eccezione dell'imposta sugli immobili di categoria D, ancora trattenuta dallo Stato per la quota relativa all'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76%). Tale intero gettito, per alcuni comuni è risultato superiore rispetto al volume complessivo dei trasferimenti attribuitigli a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio nell'anno 2012, mentre per altri comuni è risultato inferiore ed il Fondo di solidarietà comunale è stato alimentato dall'IMU incassato in eccesso dai primi e redistribuito in compensazione ai secondi.

Il meccanismo sopra descritto, di fatto, ha garantito ai comuni un'invarianza nel volume delle entrate complessivamente spettanti a titolo di IMU e di Fondo sperimentale di riequilibrio, al netto delle ulteriori, pesanti, riduzioni ai trasferimenti disposte dall'art. 16, co. 6, del D.L. 95/2012 ("spending review") e s.m.i.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016), si è finalmente arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa, tra le altre cose, i termini di emanazione del decreto di ripartizione del Fondo al 31 ottobre dell'anno (anticipandolo dunque rispetto al 30 novembre precedentemente previsto), ai fini di una più tempestiva quantificazione delle risorse da considerare nel bilancio di previsione degli enti.

Non essendo ancora stato quantificato l'importo spettante, lo stanziamento verrà mantenuto nello stesso importo del 2019, ammontante a circa € 70.173,00.

Addizionale comunale Irpef

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita con D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire tale addizionale e di variarla nella misura massima di 0,5 punti percentuali.

L'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), ha sostituito il comma 3 del citato D. Lgs. 360/98, concedendo ai Comuni la possibilità di variare, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.

Per far fronte alle strette statali in materia di trasferimenti erariali, l'Amministrazione è stata costretta ad aumentare la suddetta aliquota allo 0,8 per cento.

Il gettito verrà previsto in misura invariata rispetto allo stanziamento 2019.

Si rileva comunque che la natura dell'addizionale Irpef, legata alla base imponibile dell'imposta, risulta soggetta a variazioni connesse ai flussi demografici che, per un Ente dalle ridotte dimensioni quale Battifollo, rischiano di essere anche piuttosto rilevanti, rendendo estremamente difficoltoso stimare con buona approssimazione la previsione di entrata.

Riscossione coattiva

In riferimento alla riscossione coattiva, occorre rilevare come il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con provvedimento 5 novembre 2015, n.2, abbia disposto la cancellazione di G.E.C. S.p.A. in liquidazione dall'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni istituito dall'art.53 del D.Lgs.446/1997.

Pertanto, il Comune di Battifollo avendo provveduto ad affidare alla Società G.E.C. S.p.a. il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di natura tributaria ed extra-tributaria dell'Ente, si trova attualmente privo di un concessionario della riscossione.

L'attività di recupero dell'evasione tributaria, invece, è gestita dalla ditta Demetra di Imperia.

In particolare, l'attività di accertamento e liquidazione ha consentito di recuperare modeste somme di denaro.

Ad oggi non si intravedono che residuali margini di manovra nell'ambito della politica di recupero dell'evasione tributaria e, pertanto, dall'ordinaria attività di accertamento e liquidazione delle imposte non dovrebbero scaturire che esigui importi in entrata.

Servizio Idrico integrato:

Dal 1999 è stata applicata la tariffa per la depurazione delle acque stabilito per legge nella misura di 0,258 euro, il mc di acqua consumato e di 0,087 per il servizio di fognatura, destinati principalmente alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa DD PP per dotare il Comune di una rete adeguata di fognatura e depurazione. A partire dal 1.1.2007 il Comune è diventato gestore del Servizio Idrico integrato e il canone annuo fisso è stato adeguato con delibera della Giunta comunale n- 30 del 08/07/2013, in base alla deliberazione dell'A.T.O. n.3 del 28 dicembre 2006 in €. 24,00 per tutti gli utenti e si è provveduto all'adeguamento dell'articolazione per fasce tariffarie del servizio idrico integrato in base alla deliberazione A.T.O. n. 3 del 28.12.2006. Questo adeguamento ha comportato un aumento delle tariffe e quindi un incremento totale dell'introito.

Il servizio IDRICO INTEGRATO è coperto dai proventi del ruolo per circa il 80%

Non ci sono servizi a domanda individuale:

Occorre qui sottolineare come l'Amministrazione abbia sempre perseguito l'obiettivo di agire più sulla leva del contenimento del volume complessivo delle spese correnti che su quella della pressione fiscale a livello locale.

Al fine di limitare il più possibile l'aggravio sui contribuenti, infatti, le aliquote dei tributi sono sempre state mantenute al minimo livello indispensabile al mantenimento delle necessarie condizioni di efficienza dell'organizzazione comunale.

Tale comportamento virtuoso, tuttavia, rischia di tradursi in un'ennesima penalizzazione per gli Enti che lo abbiano perseguito e attuato.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per il finanziamento delle spese di investimento si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie derivanti da contributi da parte di Amministrazioni Pubbliche e di Istituzioni Sociali, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non si prevede ricorso all'indebitamento.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Battifollo dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Battifollo dovrà continuare nell'attuale politica di conferimento delle funzioni e convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni, risultano finanziate in parte da specifici contributi disposti da parte di organismi centrali o decentrati.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata sulla GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stato reso obbligatorio dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000 euro. Il testo della legge, infatti, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018:

424. *L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.*

Si ricorda che l'articolo 21 del Nuovo Codice fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio."

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”*

Secondo le modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

In questa sede, pertanto, si prende atto dell’insussistenza presso questo Ente – stante le ridotte dimensioni – della programmazione di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021 e che questo Ente per il prossimo biennio 2020/2021 non ha in programma neppure la delega della procedura di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 ad una Centrale di committenza o ad un soggetto Aggregatore per l’espletamento della procedura di acquisto e, pertanto, dell’insussistenza per questo Ente dell’obbligo di comunicazione dei dati attinenti alla prossima programmazione biennale dei propri fabbisogni di beni e servizi ai soggetti di cui all’art. 21, comma 6, secondo periodo del sopra citato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2020 - 2021, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e dal Dm n.14/2018, risulta negativo ed è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che potrebbero essere rappresentate in futuro dai Responsabili di Area.

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

FABBISOGNO PERSONALE 2020/2022 E NORMATIVA VIGENTE

A partire dal 2019 ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 il che determina il superamento delle limitazioni al turn over e, per tutti gli Enti locali, la possibilità di avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente.

Sono stati adottati, inoltre, due provvedimenti ministeriali in attuazione del D.Lgs. n. 75/2017, relativi alla predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni ed allo svolgimento di procedure concorsuali.

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per la funzione pubblica il 9 maggio 2018 e sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 luglio 2018. Le linee di indirizzo sono state oggetto di intesa in Conferenza unificata e, in tale

sede di confronto, l'ANCI ha chiesto ed ottenuto l'introduzione di alcune previsioni specifiche per gli Enti locali che ne salvaguardano l'autonomia.

In particolare, le linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti.

La novità di maggior rilievo contenuta nel documento ministeriale è costituita dal superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente.

Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali, come sintetizzate di seguito: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa.

Un altro aspetto di rilievo chiarito nelle linee di indirizzo riguarda i termini temporali di decorrenza delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 6 ("Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale"), del D.Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017.

Al riguardo l'art. 22, comma 1, del citato D.Lgs. n. 75/2017, ha previsto che: "Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".

La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente. Per il nuovo piano di fabbisogno 2018/2019, come anticipato nel paragrafo precedente, viene superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa.

Il nuovo concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. Il termine di dotazione organica, finora rappresentava il contenitore rigido da cui partire per definire il PTFP nonché per individuare gli assetti organizzativi delle Amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001 è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

Ogni anno si potrà procedere alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 comma 10 bis del D.L. 95/2012 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà di volta in volta la dotazione di personale che l'Amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (ad esempio l'art. 6 del D.Lgs 165/2001 che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000). Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari, partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'Amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche.

Resta fermo, che in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20 comma 3 del D.Lgs. 75/2017, non potrà essere superiore, per gli Enti locali, al limite di spesa consentito dalla legge.

Come già, comunque, avvenuto nei precedenti piani, questo Ente dovrà predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, e conseguentemente delle risorse finanziarie a disposizione. La futura programmazione, come ribadito, è avvenuto in passato, per questo Comune, deve tener conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il piano, infatti, deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso distinguendo per ogni anno, le risorse quantificate:

- Sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando o altro istituto analogo. Questo, perché si tratta di personale, in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l'Amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventuale di un ritorno a tempo pieno;
- Sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro;
- Con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del D.lgs 165/2001 nonché le limitazioni di spesa previste dall'articolo 9 comma 28, del D.L. 78/2010 e dall'articolo 14 del D.L. 66/2014. I rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP;
- Con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14 comma 7 del D.L. 95/2012;
- In ragione della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa di personale;
- Necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;

- Connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del DPCM 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando, fuori ruolo o analoghi istituti).

Il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare i limiti di spesa personale previsti. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, nonché, per gli altri istituti o rapporti, nei limiti di spesa di personale previsti e sopra richiamati, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio.

Dal 7 Luglio 2019, data di entrata in vigore della Legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto non sussiste più, anche per i Comuni e le Province, nel triennio, l'obbligo di espletare le mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi, ma solo la facoltà.

LA MOBILITÀ OBBLIGATORIA – ART. 34BIS D. LGS. 165/2001 – ART. 3, COMMA 9, LEGGE 56/2019

Resta obbligatoria la comunicazione preventiva all'avvio delle procedure di assunzione prevista dall'art. 34bis del D. Lgs. 165/2001.

Si riducono i tempi di attesa del silenzio assenso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che scendono da due mesi ai 45 giorni previsti dalla Legge 56/2019.

La procedura di cui all'art. 34 bis per la richiesta del personale in disponibilità oggi prevede dunque che, in mancanza di assegnazione del dipendente in mobilità decorsi due mesi (ora quarantacinque giorni) dalla comunicazione, l'ente è abilitato a procedere all'avvio della procedura concorsuale.

GRADUATORE CONCORSUALI – ART. 14TER D. L. 4/2019 CONV. IN LEGGE 26/2019

Sul fronte delle procedure di assunzione sono stati mitigati gli effetti della disciplina delle graduatorie concorsuali introdotta dalla legge di Bilancio 2019: l'art. 14-ter del D. L. 4/2019 (su quota 100) prevede infatti la possibilità di utilizzare le nuove graduatorie concorsuali non solo per l'assunzione dei vincitori di concorso, ma anche per le eventuali sostituzioni dei neoassunti che cessano anticipatamente dal servizio.

La legge di bilancio per il 2019 aveva infatti previsto (comma 361) che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, banditi a partire dal 2019, potevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Con la parziale modifica, si amplia la possibilità di utilizzo delle graduatorie.

Infine è prevista l'estensione della deroga contenuta al comma 366 della legge di Bilancio 2019, introdotta originariamente per il personale scolastico statale, anche al personale scolastico ed educativo degli enti locali.

Ciò significa che le nuove graduatorie concorsuali per il personale educativo-scolastico potranno prevedere liste di personale idoneo ed essere utilizzate per lo scorrimento.

TURN OVER - ART. 14 BIS D. L. 4/2019 CONV. IN LEGGE 26/2019

Com'è noto, a partire dal 2019, ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014: ciò determina il superamento delle limitazioni al turn over, e per tutti gli Enti locali è possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

La novità più importante introdotta dall'art. 14bis del D. L. 4/2019 è quella che consente, nel triennio 2019-2021, di effettuare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni: non sarà più necessario, come previsto dalla disciplina ordinaria, attendere l'anno successivo, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

Di conseguenza nel piano delle assunzioni per il 2019 è possibile inserire le sostituzioni del personale che cessa dal servizio per pensionamento ordinario o per adesione a quota 100 nel medesimo 2019.

E' possibile inoltre recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti; di conseguenza nel 2019 si potranno cumulare insieme i c.d. "resti" degli anni dal 2014 al 2018.

Con norma non derogabile dai contratti collettivi si prevede poi per i vincitori di concorso l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

SUPERAMENTO DELLE ATTUALI REGOLE DEL TURN-OVER – ART. 33 D. L. 34/2019

A decorrere dalla data che verrà stabilita dal DM attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e le rispetto di una percentuale massima di incremento della spesa di personale.

I valori soglia e le percentuali massime di incremento devono essere definiti dal Decreto ministeriale attuativo, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La norma impone inoltre di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l'invarianza del valore medio pro-capite.

Si tratta nelle intenzioni del legislatore di una misura che ha il dichiarato obiettivo di semplificare il sistema delle regole che governano la quantificazione delle facoltà assunzionali dei Comuni e di consentire un rinnovamento e rafforzamento degli organici, compatibile con i parametri di sostenibilità finanziaria di ciascuna amministrazione.

Tali misure non sono ancora operative, fino all'emanazione del decreto attuativo.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale..."

Secondo l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.

Il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo (art. 50, comma 4) che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D. Lgs. n. 81/2015, sono:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

LIMITE DI SPESA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Per i vincoli generali si rinvia al manuale ANCI "Il personale degli Enti Locali. Assunzioni" <http://www.anci.it/wp-content/uploads/13-Personale-EE-LL-assunzioni-2018-13.pdf>

Va rilevato, al riguardo, che i limiti "quantitativi" alla spesa introdotti dall'art. 9, comma 28, si inseriscono in un più generale disegno volto ad arginare l'utilizzo indiscriminato di contratti di tipo

flessibile in chiave antielusiva rispetto ai vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, evitando, al contempo, l'insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le politiche di stabilizzazione.

Però un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa, nel rispetto del limite complessivo, che la stessa Consulta, nella sentenza n. 173/2012, ha ritenuto indefettibili.

Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario e a garantire la continuità dell'attività istituzionale.

Sulla base di tali presupposti, la sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1/2017, successivamente ribadita con la n. 15/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale devono conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213:

"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".

Il seguente principio di diritto consente all'Ente di procedere alla sostituzione temporanea del dipendente a tempo indeterminato, addetto ad un servizio essenziale per l'Ente e non sostituibile con personale di ruolo, che si assenti dal servizio per un periodo prolungato, ad esempio a seguito di aspettativa per uno dei casi previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, aspettativa per cariche pubbliche, elettive e attività sindacali, per assistenza a familiare portatore di handicap, ecc.

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti **DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG 24 LUGLIO 2018**, nel riscontrare il quesito delineato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha formulato un principio di diritto, muovendo dal presupposto dell'inserimento dell'articolo 9 comma 28 del D.l. 78/2010 in un contesto normativo finalizzato al contenimento della spesa del personale, ma che riconosce, tuttavia, agli enti locali, margini sufficienti di autonomia nella scelta delle modalità di riduzione della spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale (arg. ex Corte Costituzionale sent. n. 43 del 10 febbraio 2016). E' stato, al riguardo, sottolineato che l'applicazione del parametro percentuale della spesa storica implica, necessariamente, la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa di personale a tempo determinato, limita l'utilizzo di contratti di tipo flessibile per evenienze temporanee ed eccezionali (favorendo – ove possibile, secondo il dettato dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e non incide sulla precettività e rispetto (non potendo le tipologie di lavoro in questione sopperire ad esigenze di tipo ordinario e duraturo) non solo del citato articolo 36 - e della normativa contrattuale in essa richiamata - ma anche dei vincoli generali previsti, in materia, dall'ordinamento. Tanto premesso, questa Sezione ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità, "in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento", di "colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro"; tale parametro, individuato – in via interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di "adattamento" statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al

modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità di servizi essenziali. Orbene, l'identificazione di un tetto di spesa, pur non espressamente previsto dal legislatore, realizza - superando orientamenti restrittivi secondo cui in mancanza di spesa storica sarebbe sempre precluso il ricorso ad assunzioni a tempo determinato con conseguente azzeramento dei relativi costi (cfr. Sez. Campania n. 213/2014) - le finalità che permeano l'intero sistema normativo in materia e cioè ridurre a regime la spesa a tempo determinato, fissarne un limite e consentire, di converso, meccanismi premiali per i comuni più virtuosi scongiurando situazioni di paralisi amministrativa dei comuni di modeste dimensioni. Il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, viepiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. Configurandosi come limite minimo, la creazione di una "nuova" base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale previste dal D.L. n. 90/2014 né si pone in contrasto con la linea ermeneutica di stretta interpretazione che, a diversi fini, è stata sintetizzata da questa stessa Sezione nell'adagio "ubi lex voluit dixit" (deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015). Ebbene, una volta ammessa l'esistenza di un parametro - pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell'ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l'espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione - per gli enti virtuosi di modeste dimensioni - il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, indefettibili i limiti indicati dalla norma. Va considerato, infatti, che l'estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano, a fini pratici, in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica. Anche in questo caso, infatti, "un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa nel rispetto del limite complessivo che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto incomprimibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell'attività istituzionale" (Sez. Aut. del. n. 1/2017). Per le motivazioni esposte, si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007/2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed

eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017). Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia. In conclusione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"

LA REVISIONE degli assetti organizzativi.

L'articolo 6 comma 2 del D.Lgs 165/2001 richiama quale principio guida del PTFP, il principio dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche e quello dell'ottimale distribuzione delle risorse umane. Inoltre, l'articolo 6 comma 1 del succitato decreto legislativo, prevede che l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con atti formali previsti dai rispettivi ordinamenti, deve essere conforme al piano triennale dei fabbisogni, che significa che l'organizzazione non deve essere intesa come assetto dato e rigido e non revisionabile.

Infine occorre evidenziare che il Piano triennale dovrà dare puntualmente conto dell'eventuale applicazione dell'articolo 6 -bi del D.Lgs 165/2001 in caso di acquisto sul mercato di servizi originariamente prodotti al proprio esterno, al fine di dimostrare le conseguenti economie di gestione e per evidenziare le necessarie misure in materia di personale.

Si ricorda che il comma 2 del predetto articolo stabilisce che le Amministrazioni interessate da processi di esternalizzazione provvedono al congelamento dei posti ed alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi riallocazione e di mobilità del personale; un'eventuale reinternalizzazione è condizionata al rispetto della normativa in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni nonché all'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

In attuazione del D.Lgs. n. 75/2017 il ministro per la Semplificazione e la PA ha emanato la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 concernente le linee guida per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale. Il provvedimento è stato oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018. L'obiettivo delle linee guida è assicurare il reclutamento delle migliori professionalità per le esigenze delle amministrazioni. Un punto qualificante della direttiva riguarda la centralizzazione delle procedure concorsuali attraverso lo strumento del concorso unico previsto dall'art. 4 del D.L. n. 101/2013.

Le linee guida ribadiscono che l'adesione da parte degli Enti locali alle procedure centralizzate è facoltativa.

Altri contenuti di rilievo delle linee guida riguardano, in sintesi:

- la più efficace finalizzazione dei requisiti di ammissione ai concorsi;
- la definizione di criteri ragionevoli di preselezione;
- l'omogeneità tra prove di esame e profili messi a concorso;
- l'ottimale composizione delle commissioni di concorso;
- la facoltà di limitare il numero degli idonei in graduatoria finale.
- lo sviluppo di un portale del reclutamento, senza obblighi di comunicazione aggiuntivi per gli Enti locali.

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE DEL COMUNE DI BATTIFOLLO 2020 /2022

Si dà atto che l'ultimo aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale risulta disposto con la deliberazione di approvazione del DUP 2019/2021 n. 3 del 07/03/2019, con cui si è proceduto, con esito negativo, alla ricognizione delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.16 della Legge n. 183 del 12.11.2011;

Anche per il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, si procede alla ricognizione, con esito negativo, delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12.11.2011, stante il sostanziale permanere delle condizioni rilevate ed attestate non solo di assenza di eccedenze, ma di carenza generalizzata e cronica di personale, condizioni che alla luce degli ulteriori e rilevanti nuovi adempimenti previsti dalla legislazione sopravvenuta si sono invero aggravate;

- sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs.vo n. 165/2001, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;

- non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli posti dall'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Recepita la relazione illustrativa in premessa si richiama l'articolo 6 del D.Lgs 20 marzo 2001, n. 165 che, per quanto di competenza del nostro comparto, stabilisce quanto segue:

Articolo 6 *Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. ⁽²³⁾

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni

pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. ⁽²⁶⁾

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. ⁽²⁶⁾

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. ⁽²⁸⁾

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.

L'Ente rispetta i limiti di spesa del personale previsti dall'art. 1, c. 562 della Legge 296/2006 ed il principio di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, assicurando

nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento all'anno 2008;

- ha osservato gli obiettivi finanziari posti dalla normativa vigente;

- opera nel rispetto dell'articolo 6 comma 3 del D.Lgs 165/2001 come sostituito dal D.Lgs 75/2017;

Si dà atto che sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs.vo n. 165/2001, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;

- non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli posti dall'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Il piano triennale del fabbisogno del Personale – Triennio 2020/2022 inserito nello schema del Dup 2020/2022 da presentare al Consiglio comunale , con l'unito parere del Revisore dei Conti, a seguito delle considerazioni meglio esplicitate in premessa e in applicazione delle nuove disposizioni in materia di personale , viene di seguito riportato:

Il personale in servizio, alla data attuale è costituito da un istruttore direttivo amministrativo/finanziario a tempo pieno, categoria giuridica D1 , da un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, incaricato ai sensi dell'articolo 110 Tuel 267/2000 con posizione organizzativa; A seguito dell'esito negativo della procedura di mobilità esterna ex art 30 e 34 del D.Lgs 15/2001, indetta per la copertura del collaboratore tecnico manutentivo collocato a riposo dal 31 dicembre 2018, è stato bandito il concorso pubblico, per la copertura del posto vacante, prevedendo , al fine del contenimento della spesa del personale, un tempo parziale al 50%, di natura mista ai sensi del nuovo contratto collettivo nazionale. Le procedure concorsuali non sono ancora concluse e qualora non l'assunzione non si perfezionasse entro il 31 dicembre 2020, l'amministrazione Comunale ritiene necessario , per garantire gli indispensabili servizi nel settore idrico e viario, ricorrere a personale flessibile anche interinale, secondo le esigenze e le priorità emergenti , nel rispetto della innovata disciplina sopra riportata prevista, del citato parere della Corte dei Conti , nonché dalla sopravveniente legislazione di tempo in tempo vigente e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio. Per gli anni 2021 e 202 non sono previste cessazioni e quindi nuove assunzioni e il ricorso a personale a tempo determinato, mediante l'istituto del Comando e della convenzione da parte di altri Comuni o mediante la fornitura di personale interinale verrà valutato e attivato per esigenze straordinarie e per assicurare la continuità dei servizi indispensabili.

L'effettiva realizzazione del programma triennale rimane infatti condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti e alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento della stessa.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze

tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

Eventuali sostituzioni di personale che si dovessero rendere necessarie nel triennio 2020/2022 verranno comunque disposte con apposito atto di programmazione al verificarsi dell'esigenza, il tutto nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune e nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e dei vincoli vigenti; per quanto riguarda le assunzioni di personale a tempo determinato, eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel corso del periodo saranno affrontate nel rispetto della innovata disciplina sopra riportata prevista, nonché dalla sopravveniente legislazione di tempo in tempo vigente e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio.

La pianificazione della dotazione organica per il triennio 2020-2022, attuata secondo gli indirizzi della Funzione Pubblica, è aggiornata e definitivamente approvata con la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 coerentemente con le definitive previsioni di bilancio e nel rispetto dei vincoli legislativi relativi ai tetti di spesa e al turn over del personale e particolare attenzione sarà riservata al recepimento di nuove interpretazioni, pareri e chiarimenti in merito all'applicazione delle vigenti disposizioni e dalle linee guida della Funzione Pubblica.

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – decreto attuativo del *Jobs Act* – non aveva apportato alcuna modifica diretta al regime delle collaborazioni coordinate e continuative per le pubbliche amministrazioni, regime speciale delineato dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ed ai cui principi le autonomie locali devono tuttora adeguare i propri regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del TUEL. Tale decreto aveva, infatti, introdotto, limitatamente al lavoro privato e a far data dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per le pubbliche amministrazioni, lo stesso legislatore si era, invece, limitato ad introdurre un divieto differito di stipula di tali rapporti, prevedendo la dilazione temporale al momento del riordino del lavoro flessibile o, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In attuazione di tale previsione normativa, l'articolo 5 del d.lgs. 75/2017 ha successivamente introdotto il comma 5-bis all'art. 7 del d.lgs. 165/2001, concretizzando il divieto anticipato dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, con decorrenza 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 22, comma 8, dello stesso d.lgs. 75/2017, prorogato al 1 luglio 2019 art. 22, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

Il divieto introdotto e attualmente così delineabile:

- o le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- o in caso di violazione del prescritto divieto, i contratti posti in essere sono nulli e determinano responsabilità erariale;
- o i dirigenti che hanno posto in essere contratti nulli sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

- o in ogni caso, nel lavoro pubblico, non si applica la "sanzione" di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 per il lavoro privato, secondo la quale, in caso di violazione del prescritto divieto, ai rapporti di collaborazione posti illegittimamente in essere si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica

Con propria circolare n. 3 del 23 novembre 2017, il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene sul tema, sia con una precisazione di tipo formale, relativa alla effettiva decorrenza del divieto in relazione al momento di stipula del contratto, sia con una precisazione di tipo sostanziale, in riferimento alle tipologie di collaborazioni vietate.

In primo luogo, richiamando il principio già espresso dalla Corte dei Conti, il Dipartimento afferma che il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica soltanto ai contratti che verranno sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, (ora 1 luglio 2019) ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti in un periodo successivo a tale data.

In secondo luogo, il Dipartimento, all'entrata in vigore del d.lgs. 75/2017, alla domanda se possano sopravvivere al divieto le prestazioni coordinate, continuative e prevalentemente personali, ma non caratterizzate da etero organizzazione e se gli enti locali possano ancora far ricorso alle collaborazioni esterne nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, purché rispettino pedissequamente le condizioni e le procedure definite dal 'nuovo' art. 7 del d.lgs. 165/2001 e dai regolamenti interni adottati ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TUEL, risponde a favore della sopravvivenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa non caratterizzati dall'etero organizzazione.

La circolare n. 3/2017 riprende, infatti, la disposizione secondo la quale, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001. Inoltre, specifica espressamente che "Nell'ambito degli incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di etero organizzazione vietate all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo".

Viene, pertanto, operato un allineamento a quella parte di dottrina che, seppure in relazione al rapporto di lavoro privato, sottolinea la sopravvivenza nell'ordinamento dell'articolo 409 c.p.c., e sostiene che rimangano comunque possibili una pluralità di rapporti "ove non c'è un'aperta qualificazione degli stessi, ma solo l'esigenza di alcuni requisiti che riportano alla c.d. parasubordinazione", aventi ad oggetto lo svolgimento di una prestazione coordinata, continuativa e prevalentemente personale, ma non caratterizzata da etero organizzazione, ossia dal fatto che le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche per quanto riguarda tempistica e luogo di lavoro.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha annunciato che esiste la possibilità, legittima, che le pubbliche amministrazioni, seppure in maniera del tutto residuale, ricorrano – di fatto – a prestazioni che, pur non essendo etero organizzate dal datore di lavoro pubblico, siano caratterizzate da coordinazione, continuità e prevalenza dell'elemento personale.

A fronte di tale possibilità, che lascia qualche margine di flessibilità in più nella gestione di specifiche esigenze non affrontabili con il personale in servizio, è inevitabile constatare lo scarso impatto sostanziale della modifica operata all'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 dalla Riforma Madia sulla disciplina delle collaborazioni nel settore pubblico.

La stipula di tali collaborazioni era già vietata nelle pubbliche amministrazioni, proprio in virtù di quanto già disposto nel testo previgente dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che prevedeva espressamente che "il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di

responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti". Tale divieto già comprendeva il divieto sancito dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, ricomprendente l'ampia gamma di casistiche riconducibili all'utilizzo delle collaborazioni come lavoro subordinato.

La ratio della norma, che consiste nell'evitare il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative per soddisfare bisogni ordinari di personale, utilizzando in modo distorto ed elusivo uno strumento contrattuale che alimenterebbe inevitabilmente quel precariato che il legislatore intende sempre più fermamente contrastare.

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

L'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), così come sostituito dall'art.46, comma 2, legge n.133 del 2008, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare un programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

L'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

L'art. 46, comma 1, della Legge 133/2008, stabilisce che, per affidare i predetti incarichi, occorre la presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

"a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."

Sulla base delle normativa suesposta e delle limitazioni di spesa operanti su tale argomentazione, i responsabili dei settori hanno indicato le seguenti eventuali attività di intervento che potrebbero comportare l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, fermo rimanendo che l'effettivo affidamento dovrà scontare verifiche preventive di sostenibilità/copertura finanziaria in bilancio e di conformità in rapporto ai limiti di spesa complessivamente previsti in sede di approvazione del bilancio e/o mediante successivi aggiornamenti/variazioni.

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

L'art.3, comma 55 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), così come sostituito dall'art.46, comma 2, legge n.133 del 2008, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare un programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

L'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

L'art. 46, comma 1, della Legge 133/2008, stabilisce che, per affidare i predetti incarichi, occorre la presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

"a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."

Sulla base delle normativa suesposta e delle limitazioni di spesa operanti su tale argomentazione, i responsabili dei settori hanno indicato le seguenti eventuali attività di intervento che potrebbero comportare l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, fermo rimanendo che l'effettivo affidamento dovrà scontare verifiche preventive di sostenibilità/copertura finanziaria in bilancio e di conformità in rapporto ai limiti di spesa complessivamente previsti in sede di approvazione del bilancio e/o mediante successivi aggiornamenti/variazioni.

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE TECNICA – AMBIENTE ED URBANISTICA

Incarichi in materia ambientale e urbanistica. Nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse si prevede la possibilità di ricorrere a:

-perizie tecniche o certificazioni riferenti ad opere e interventi in campo di risparmio energetico e ambientale, di sistema integrato idrico e dei rifiuti di inquinamento acustico, di riqualificazione e valorizzazione del territorio;

- controlli di sicurezza e perizie su beni di proprietà comunale per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

-eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente;

-Incarichi a professionisti per analisi e progetti relativi alla pianificazione urbanistica , a supporto della funzione conferita all'Unione Montana.

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA RIPARTIZIONE TECNICA – LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

Incarichi in materia di lavori pubblici. Sono previsti :

- incarichi per accatastamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e- perizie, incarichi per accatastamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e frazionamenti per accatastamenti infrastrutture comunali ecc., relazioni geologiche /tecniche aree a rischio idrogeologico) per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

- Eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.

-Incarichi di progettazione: servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e prestazione di servizi eventualmente necessarie per realizzazione di interventi attinenti direttamente la specifica area o da attivare in qualità di centro di supporto, non disimpegnabili internamente(progettazioni opere di ripristino danni alluvionali, progettazioni per il recupero di beni e immobili storici, progettazioni per miglioramento sismico ,progettazioni per ottenimento del certificato di prevenzione incendi immobili di proprietà comunale, progettazioni per sistemazioni idrogeologiche.

- eventuali incarichi in materia di vigilanza legati alla risoluzione di questioni tecniche particolarmente complesse riguardanti la video sorveglianza, la sicurezza pubblica in occasioni di manifestazioni, in ottemperanza alle circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza con l'allegata nota n.555/OP/0001991/2017/1 del 7

giugno 2017, e successiva circolare di luglio 2018, che hanno evidenziato la necessita di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di Safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

Incarichi di progettazione: servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.mi. e prestazioni di servizi eventualmente necessarie per realizzazione di interventi attinenti la specifica area non disimpegnabili internamente.

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Sono previsti:

- Eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.(perizie estimative, valutazioni tecniche, in particolare nel campo del settore sociale/assistenziale, commerciale e delle attività produttive);

-prestazioni per istruttorie specifiche in materia fieristica e turistica, anche di per le quali e necessario usufruire di specifiche competenze nella redazione di stime , valutazioni e organizzazione, tenuto conto della specificità delle materie e della sottodotazione del personale , evidenziato che tale genere di professionalità non e ad oggi presente all'interno dell'Ente.

- eventuali incarichi in materia informatica, come previsto dall'art. 1, comma 146, legge 24 dicembre 2012, n. 228, solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, per i quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto tecnico-specialistico, tenuto conto e verificato che tale genere di professionalità non ad oggi presente all'interno dell'Ente.

Si intendono esclusi dai vincoli e limite di spesa gli incarichi connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori, quali gli adempimenti imposti dall'entrata in vigore del General Data Protection Regulation (GDPR), che ha sostituito dal 25 maggio 2018 le normative nazionali in materia di privacy;

obiettivi degli incarichi: *acquisire le soluzioni necessarie* al fine di adottare le procedure e addivenire ai provvedimenti finali in materia amministrativa : organi istituzionali, unioni di comuni, convenzioni per gestioni associate di funzioni e servizi tra Comuni, personale, gestione ed attività culturali e turistiche; *acquisire le soluzioni necessarie a superare problemi di carattere eccezionale, impedienti* la corretta gestione della rete informatica, atte a garantire fra l'altro la presenza istituzionale sul web e il rispetto delle normative in materia di trasparenza.

AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI

Incarichi in materia contabile, fiscale e tributaria e/o economico-finanziaria, nonché previdenziale, nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile sostegno tecnico-specialistico di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

Sono previsti:

-eventuali incarichi a supporto degli uffici per quanto riguarda le attività di prosecuzione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata, introdotta dal 2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ed eventuale Revisione straordinaria degli Inventari;

-*Incarichi* necessari per la gestione amministrativa/contabile di paghe (stipendi, compensi diversi ed assimilati, compensi professionali ecc.) e connessi adempimenti contributivi e fiscali, adempimenti e pratiche pensionistiche, adempimenti in materia di contabilità IVA e fiscali diversi (materie qui richiamate per quanto eventualmente ricadente in contratti di collaborazione autonoma e non di mera prestazione di servizi);

-*Eventuali incarichi* necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente anche e specialmente in materia di recupero di entrate tributarie, patrimoniali e altro e di risarcimento di danni da terzi per inadempimenti contrattuali legati alla gestione delle entrate.

-*Eventuali incarichi* necessari per il supporto e/o il parziale espletamento delle attività di gestione contabile, economica e patrimoniale, di attività di accertamento in materia di recupero dell'evasione di entrate proprie (ICI, IMU, TASI, TARI, TARES) e in materia di riscossione diretta e coattiva delle stesse, in quanto compatibili con le norme vigenti.

obiettivi degli incarichi: *acquisire le soluzioni necessarie ai fini dell'adozione delle procedure e dei provvedimenti finali in materia contabile, tributaria e fiscale*

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D1	1	1	1 (art.110).
Cat.C			
Cat.B3	1	1	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	2	2	1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	3	95.548,00	40
2017	3	87.961,00	37
2016	3	85.066,00	36
2015	3	86.607,00	37
2014	3	83.777,00	35

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; - il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni. La programmazione sarà quindi approvata in Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione.

Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, previsto dal decreto ministeriale n.14/2018 non sia perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio per la presentazione del DUP al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo, come peraltro confermato dalla FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 della commissione Arconet.

Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all'eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all'art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato dm 14/2018, deve avvenire sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice (l'ente locale), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2019.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BATTIFOLLO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	207.000,00	979.591,84	0,00	1.186.591,84
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	350.000,00	979.591,84	0,00	1.329.591,84

Il referente del programma
(Balbo Giovanni)



ALLEGATO I - SCHEDE B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BATTIFOLLO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (2)	importo complessivo lavori (2)	oneri necessari per l'attuazione dei lavori	importo ultimo SAL	percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, collettivamente?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 Dm 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parto di Infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					sbarrato	sbarrato	sbarrato	sbarrato									

N.B. NON VI SONO OPERE INCOMPIUTE

Il referente del programma (Salvo Sig.anni)

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016																
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CU intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	gli Inclusioni in programma di cui all'art. 21, comma 5 del D.Lgs. 50/2016	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma	

Il referente del programma (Dalla Sp. 441)

N.B. NON VI SONO OPERE IMMOBILI DISPONIBILI

- Note:
- (1) Codice obbligatorio; numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "T" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 - (2) Ripetere il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è ausiliaria; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga in semplice alienazione
 - (3) Se derivano da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP


1. no
2. parziale
3. totale
1. no
2. si, escluso
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, in cui l'utilizzazione sia strumentale e l'incarico commessa all'opera da affidare in concessione
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BATTIFOLLO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Importo aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
0054141060201000001	0220180000000001	Ristrutturazione ex municipio ed ex canonica da adibire a ricettività per turismo religioso	Balbo Giovanni	350000	350000	VAB	media	si/no	no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

Il referente del programma
(Balbo Giovanni)




**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BATTIFOLLO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUJ	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
(Balbo Giovanni)



f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente rispetta le regole di finanza pubblica.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi, ecc.), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi quali prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi.

g) Gestione del patrimonio e piano delle alienazioni dei beni patrimoniali

L'art.58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n.133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà e prende atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2020-2022" è negativo

h) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 legge 244/2007)

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
- apparecchiature di telefonia mobile.

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi del controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze i dati relativi a:

a. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti a favore di terzi.

b. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale.

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

N.3 personal computer completi di video e tastiera, collegati in rete e ad internet;

N.4 stampanti;

N.1 gruppi di continuità

N.12 software operativi con antivirus;

N.1 cassaforte a muro.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Sostituzione del materiale di consumo.

Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

AUTOVETTURE

Dotazione attuale:

N.1 autovettura Fiat Panda 4x4 in uso alla protezione civile;

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture; normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburante e lubrificanti.

Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di revisione di legge.

Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.